

	REGIONE TOSCANA	
	AZIENDA USL NORD OVEST TOSCANA	
	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA RESIDENZA	
	SANITARIA ASSISTENZIALE SAN LORENZO SITUATA NEL	
	COMUNE DI SERAVEZZA ZONA-DISTRETTO VERSILIA CIG	
	74004650EA	
	TRA	
	L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST con sede in Pisa, via	
	Cocchi 7/9 P.IVA /C.F. 02198590503 rappresentata dal dr. Bensa Franco,	
	nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in	
	qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore UOC Acquisizione	
	Servizi Socio-Sanitari	
	E	
	Il CONSORZIO BLU COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in	
	Faenza (RA), Via F.lli Rosselli n. 18 con C.F. 02569290394 e P.I.	
	02569290394 legalmente rappresentato da _____ nato a ____ il	
	_____ in qualità di legale Rappresentante della ditta che interviene nel	
	presente atto in nome proprio, di seguito denominato “Concessionario”,	
	che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché	
	materialmente non allegato;	
	PREMESSO:	
	- che con decreto dirigenziale n. ____ del _____ è stato provveduto	
	all’aggiudicazione, a seguito dell’esperimento di una procedura aperta per la	
	concessione di servizi all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale, di	
	proprietà dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, situata nel Comune di	
		1

Seravezza in Via della Campana 99 con i seguenti dati catastali:

- Comune di Seravezza al foglio 33, particella: 420, Sub:1

- che la procedura di gara è stata esperita per l'assegnazione in concessione dei servizi aventi ad oggetto attività socio-sanitarie e socio-assistenziali previste per il modulo base residenziale all'interno della RSA;

- che al termine della procedura di gara è stato dichiarato aggiudicatario della stessa il CONSORZIO BLU COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Faenza (Ra), Via F.lli Rosselli, n.18 con C.F. e P. IVA 02569290394, sulla base del progetto tecnico-economico gestionale acquisito agli atti di ufficio della stazione appaltante che le parti dichiarano di riconoscere come parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato;

- che l'equilibrio economico finanziario, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. Fff), Del D.Lgs. 50/16, è risultante dal Piano presentato in gara dal Concessionario e allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto sopra premesso tra le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e degli atti in essa richiamati **SI CONVIENE E SI**

STIPULA QUANTO DI SEGUITO:

Sezione I

Condizioni generali

ART. 1) PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI

1) Le premesse, i documenti preliminari riferiti al presente atto, di cui al successivo punto 2) e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo ancorché materialmente non allegati;

2) Rientrano nella fattispecie di cui al punto 1):

a) Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE in data 03/03/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 23/03/2018;

b) Estratto avvisi di gara pubblicati sui quotidiani La Repubblica edizione nazionale Il Tirreno in data 07/05/2018 e La Repubblica edizione regionale e Il Foglio in data 08/05/2018;

c) Altri documenti di gara (Capitolato della Concessione e relativi allegati e disciplinare di gara);

d) Documentazione attestante i requisiti amministrativi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dell'aggiudicatario;

e) Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (composta da: 1) Progetto di gestione dei servizi socio-sanitari, 2) Piano Generale della Formazione del Personale 3) Piano di manutenzione relativo alla struttura e programma sostituzione degli arredi, delle attrezzature e degli ausili ergonomici 4) Progetto di gestione dei servizi di tipo alberghiero, 5) Gestione e Controllo della qualità, 6) Servizi aggiuntivi;

f) Offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (composta da Importo percentuale di incremento del canone di concessione da versare all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, Piano Economico-Finanziario, Matrice dei rischi, Manifestazione di interesse istituti di credito);

g) DUVRI;

h) Copia della garanzia definitiva.

ART.2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA

CONCESSIONE

1) L'Azienda USL Toscana Nord Ovest di seguito denominata "Azienda" concede in uso al concessionario l'immobile descritto nella narrativa del presente atto, per l'esercizio delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nel modulo residenziale all'interno della RSA.

In forza della presente concessione, al concessionario è consentito l'utilizzo dell'immobile per le attività descritte con riscossione dagli utenti tenuti al pagamento delle quote sanitarie e sociali delle rette oltre ad eventuali servizi aggiuntivi offerti dal concessionario in sede di gara, non ricompresi nelle quote della retta e quindi totalmente a carico degli ospiti.

2) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e la condizione dell'immobile, accetta e si obbliga a:

a) ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni, nulla-osta necessari per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'immobile, accordata con il presente atto, per tutta la durata della concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso degli immobili e nel rispetto della natura e qualità dei medesimi;

c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività di cui al progetto di gestione presentato in sede di gara, espressamente assumendo ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

d) corrispondere all'Azienda il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente contratto;

f) riconsegnare all'Azienda l'immobile o la parte dello stesso utilizzata, al

termine della concessione, in buono stato di conservazione, incluse le

migliorie e gli allestimenti che caratterizzano l'investimento;

g) eseguire all'interno dell'immobile gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria;

Per il controllo dell'esecuzione dell'investimento e dell'esecuzione del

progetto di gestione l'Azienda nomina le seguenti figure:

- Direttore dell'Esecuzione Contrattuale: _____

- Assistente Direttore dell'Esecuzione Contrattuale: per la parte relativa al

controllo dell'esecuzione delle attività di manutenzione _____

ART.3) TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

Il Concessionario si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.

3 della L. n. 136/90 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi alle operazioni interessate, con particolare riguardo alla

fatturazione all'Azienda della quota di parte sanitaria della retta.

ART. 4) CONSEGNA DEI BENI

1) L'immobile viene consegnato al concessionario per le finalità di cui al

precedente art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova libero da

vincoli, riserve ed ipoteche.

2) L'Azienda consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, in relazione agli

obblighi di cui all'art. 53 del Capitolato di gara, ha provveduto in sede di

consegna dei beni alla verifica della documentazione prevista dall'art. 53 del

capitolato di gara.

3) Le parti si danno atto che in sede di effettuazione della consegna

dell'immobile il relativo verbale riporta l'elenco dei beni oggetto della

consegna e le osservazioni dei rappresentanti delle parti contraenti;

4) Conseguentemente alle verifiche di cui sopra le parti si danno atto che l'ispezione degli impianti ha determinato i riscontri riportati nel verbale di consegna;

5) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il concessionario assume la responsabilità di custodia del bene. Alla cessazione della concessione, il concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle attività previste dal progetto di gestione.

6) Relativamente alla consegna dei beni mobili ed arredi, è facoltà del concessionario procedere a modifiche ed integrazioni purché le stesse siano formalmente comunicate all'Azienda concedente per la necessaria approvazione.

ART. 5) DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO

1) Con il presente contratto il concessionario acquisisce a pieno titolo il diritto alla gestione dei servizi interni alle strutture assumendo il rischio operativo, nelle modalità specificate dalla matrice dei rischi approvata in sede di gara;

2) Il rapporto di concessione determina la facoltà del concessionario di procedere direttamente alla fatturazione delle quote delle rette di parte sanitaria e sociale nei confronti degli utenti tenuti al pagamento. Il rapporto tra l'Azienda e il concessionario è disciplinato, oltre che dal presente atto, per quanto dallo stesso non espressamente previsto, dalla normativa di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni, purché compatibili con la

struttura della presente concessione.

3) Il concessionario assume ed assumerà nel corso dell'esecuzione della concessione la disponibilità, a titolo di detenzione, dei beni ricevuti.

ART.6) DURATA DELLA CONCESSIONE

1) La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data del Al termine della concessione non sono previsti rinnovi o ripetizioni del rapporto di cui al presente contratto

Sezione seconda

Condizioni economiche e gestionali

ART. 7) MISURA UNITARIA DELLE RETTE

1) Le rette sono stabilite nella misura offerta dal concessionario in sede di gara nella misura unitaria di seguito indicata, anche tenuto conto della modifica della quota sanitaria disposta dalla Regione Toscana con delibera n. 1481 del 21/12/2018 :

- € 106,82 (modulo residenziale base) di cui € 53,32 per la quota sanitaria ed € 53,50 per la quota sociale;

Le misure unitarie sopra riportate hanno natura di tariffa per cui le stesse si intendono omnicomprensive senza possibilità di variazioni in aumento a qualunque titolo salvo che per la revisione della quota sanitaria e solo in presenza di un provvedimento esplicito della Regione Toscana.

Nell'ipotesi di una diversa misura della quota giornaliera sociale deliberata dalla Zona-distretto Versilia, la stessa sostituisce la misura massima sopra indicata. In tale ipotesi il minor introito da parte del concessionario derivante dall'applicazione di una quota sociale inferiore a quella massima, è compensato, nella stessa misura complessiva, dalla riduzione del canone

concessorio dallo stesso dovuto all'Azienda, come indicato al successivo

art.8.

Al di fuori della retta il concessionario potrà applicare agli utenti, l'importo

relativo ai servizi aggiuntivi a carico totale degli utenti nella misura unitaria

di seguito indicata, omnicomprensiva:

A) Controlli Audiometrici € 100,00

B) Prestazioni di permanente extra: tinta € 40,00

C) Prestazioni di parrucchiere extra: permanente € 40,00

D) Soggiorni climatici (costo riferito ad una sola notte di soggiorno
per 5 utenti) € 800,00

E) Assistenza OSS in caso di ricoveri ospedalieri: prezzo orario € 25,00

F) Trasporto ospiti a visite mediche specialistiche
(con mezzo normale assistito) € 150,00

G) Trasporto ospiti a viste mediche specialistiche
(con mezzo assistito) € 200,00

H) Servizio consulenza psicologica: colloqui con anziani e
parenti € 27,78

I) Servizio CAF € 33,33

L) Tanatoprassista € 88,89

M) Servizio Consulenza medico specialistica € 100,00

ART. 8) CANONE DI CONCESSIONE

1) A decorrere dalla data di decorrenza della presente concessione, il

concessionario è tenuto al versamento del canone di concessione in

soluzioni rateali, con frequenza mensile, per gli importi di seguito indicati,

fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo:

- € 18.442,62 oltre ad IVA al 22% (ventidue per cento) per € 4.057,38 per un totale mensile di € 22.500,00 compreso IVA 22%; (l'importo annuo complessivo è di € 270.000 compresa Iva 22%)

2) Ai fini della conservazione dell'equilibrio economico indicato in sede di gara, la misura del canone di concessione resta invariata. In caso di variazioni, disposte dalla Regione Toscana, della quota di parte sanitaria delle rette, la stessa si intende disposta quale riconoscimento dei maggiori costi di gestione (Costi del personale sanitario e costi dei materiali sanitari). In caso di incremento delle quota di parte sociale delle rette (Costi non sanitari), nei limiti stabiliti o autorizzati dall'Azienda o dalla Zona-distretto, lo stesso si intende accordato con le medesime finalità.

3) Il concessionario dovrà versare il canone nelle modalità che saranno stabilite preventivamente dall'Azienda, in rate mensili posticipate per gli importi indicati dall'ultimo periodo del precedente punto 1. Il versamento dovrà essere effettuato all'Azienda entro e non oltre la scadenza del modello di pagamento. In caso di mancata ricezione del modello di pagamento e, comunque, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'Azienda, il concessionario è tenuto a versare il canone entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento.

4) Il canone non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo salvo quanto già indicato all'art. 7. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il concessionario dovrà

corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a scadere il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito scaduto. La prova del pagamento è costituita dall'esibizione della ricevuta.

ART. 9) CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE UTENZE

1) Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli interventi che per il successivo svolgimento delle attività previste nel Progetto di Gestione, tenendo indenne l'Azienda da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

Il concessionario è legittimato alla richiesta all'Azienda del rimborso per la parte di immobile destinata dalla stessa azienda alla gestione di attività proprie, sulla base di accordi del tipo di regolamento condominiale.

2) Alla scadenza della presente concessione, il concessionario dovrà procedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell'Azienda di richiedere il subentro.

ART. 10) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1) A far data dalla sottoscrizione del verbale dell'immobile e dei beni mobili il concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria, come prevista nel Programma di Manutenzione allegato all'Offerta Tecnica del Concessionario, ed alla manutenzione straordinaria dell'immobile come

previsto dal Capitolato di gara.

2) Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati ed autorizzati dall'Azienda.

Sezione III

Svolgimento delle attività- Garanzie ed assicurazioni

ART. 11) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1) Il concessionario si obbliga ad esercitare a proprie integrali cura, spese e responsabilità le attività secondo gli standard di qualità indicati nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara.

Il Concessionario come da documentazione di gara si avvale nello svolgimento del servizio delle seguenti ditte consorziate esecutrici:

- Ancora Servizi Soc. Coop. Sociale, con sede legale a Bologna in Via Corrado Masetti n. 5, P.I. 04201270370

- Coop. Sociale Incammino Soc. Coop. Onlus, con sede legale in Faenza (RA) Via F.lli Rosselli n. 18, P.I. 00915090393

- Aretè Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Faenza (RA) Via F.lli Rosselli n. 18, P.I. 02569020395

Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di avvalersi di subappaltatori per l'esecuzione del servizio come di seguito indicato:

- SERVIZIO DI RISTORAZIONE: CIR FOOD S.C. con sede in Via Nobel n.19 a Reggio Emilia e con P. IVA 00464110352

- SERVIZIO DI FORNITURA DI BIANCHERIA PIANA E LAVANDERIA : SO.GE.SI. S.P.A. con sede in Via Gustavo Benucci n. 105 zona Industriale Molinaccio, Perugia Fraz. Ponte San Giovanni con P. IVA 01305330548

- SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA DEGLI

INDUMENTI DEGLI OSPITI: TOSCANA FULL SERVICE SRL con

sede in Via Pisana n.18 a Pontedera (PI) e con P.IVA 01665650501

- SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI:.....

Il valore economico dei subappalti sopra citati rientra nel limite

complessivo del 30% previsto dal bando di gara e risultano autorizzati

dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest con decreto dir. n.....del

Lo svolgimento dell'attività del subappalto viene regolato dall'art. 49 del

capitolato di gara e dalle norme di legge vigenti in materia.

2) Nello svolgimento delle attività, il concessionario, tenendo espressamente

ed integralmente indenne l'Azienda da ogni onere e/o responsabilità al

riguardo o pretese di terzi a qualunque titolo, si obbliga, a pena di

decadenza, ad osservare e far osservare dai terzi tutte le norme e le

disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali

e locali, legislative e regolamentari.

3) Nello svolgimento delle attività e nell'esecuzione della presente

concessione, il concessionario opererà in modo da garantire i principi di

universalità di accesso e di sostenibilità attraverso l'applicazione della

misura delle rette stabilita dalla Regione Toscana. Fatto salvo il rispetto

delle normative e dei principi generali, l'esecuzione delle attività previste

dal Progetto di Gestione avviene nel rispetto dell'autonomia del

concessionario.

5) Il concessionario assume la piena ed esclusiva e diretta responsabilità circa

gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente

verificarsi in relazione alle attività oggetto della presente concessione

rimanendo in ogni caso l'Azienda sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

6) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia ed il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sugli immobili.

7) Il concessionario assume la responsabilità, per l'intera durata della concessione, della vigilanza e custodia degli immobili interessati dalle attività indicate nel Progetto di Gestione. Il concessionario sosterrà ogni onere, per legge e per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza. Il concessionario si obbliga comunque alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per rischi patrimoniali a salvaguardia dell'immobile.

ART. 12) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

INCASSI DALL'UTENZA

1) Le modalità di prestazioni a favore degli assistiti presuppongono la ricezione, da parte del concessionario, di un titolo di acquisto così come indicato dall'art. 33 del Capitolato di gara. I corrispettivi del titolo d'acquisto sono stabiliti dagli artt. 34 e 35 del Capitolato rispettivamente per la parte sanitaria e sociale.

2) Il concessionario procederà direttamente alle operazioni di incasso dalle Aziende Sanitarie per la quota di parte sanitaria della retta e dal Comune di residenza dell'assistito, fatta salva la compartecipazione dell'assistito.

ART. 13) GARANZIA DEFINITIVA

1) Contestualmente alla stipula del presente contratto, il concessionario procede a consegnare all'Azienda Polizza Fideiussoria Definitiva n. rilasciata da, con sede legale in , per una somma garantita di €, per l'intera durata della concessione a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento ed il regolare pagamento del canone di concessione.

ART. 14) COPERTURE ASSICURATIVE

1) Le parti danno atto che il concessionario ha provveduto a dotarsi di polizze assicurative n. emessa da per danni a cose e persone con massimale pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni) a sinistro con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso e comprensivo dei rischi contro furti e incendi e dei rischi derivanti da intossicazione alimentare e/o avvelenamento.

2) Copia delle polizze di cui al punto precedente è stata consegnata all'Azienda. Il concessionario si obbliga a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

Sezione IV

Verifiche e controlli

ART. 15) ACCERTAMENTI PERIODICI - PENALI

1) L'Azienda procederà con frequenza periodica almeno semestrale all'accertamento degli aspetti, relativi all'esecuzione del contratto, indicati al secondo comma dell'art. 54.2 del Capitolato di Gara.

Le metodologie di controllo potranno essere dirette, indirette o in contraddittorio secondo quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art.

54.2 del Capitolato.

2) Nel caso in cui il concessionario non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni dovute, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali, differenziate in base alla criticità e conseguenze provocate dall'inadempimento come indicate dall'art. 55 del Capitolato di gara.

**ART. 16) RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
DEL CONCESSIONARIO - REVOCA - ANNULLAMENTO
D'UFFICIO**

1) Le parti contraenti si danno atto che le condizioni per l'annullamento d'ufficio, la revoca della concessione, e la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore sono descritte dal Capitolato di gara rispettivamente agli artt. 58, 59 e 60.

Sezione V

**(Modifica condizioni oggettive e soggettive in fase di esecuzione e
revisione Piano Economico e Finanziario)**

**ART. 17) MODIFICHE CONDIZIONI CONTRATTUALI -
REVISIONE DEL PEF**

1) Le modifiche contrattuali sono consentite solo in presenza delle condizioni di cui all'Art. 57.1 e 57.2 del Capitolato di gara.

2) Costituiscono condizioni di modifica oggettiva, considerate in presenza di circostanze successive alla stipula del contratto, le ragioni di seguito indicate:

- sopravvenute norme legislative relative a disposizioni, introdotte con provvedimento regionale, relative alle condizioni di esercizio dell'attività;

- sopravvenute decisioni della zona-distretto in merito all'organizzazione e

alla tipologia dell'offerta e della modularità assistenziale;

- modifiche della misura delle quote sanitaria e sociale delle rette;

- necessità di lavori e servizi supplementari non prevedibile al momento dell'aggiudicazione originaria.

3) Costituiscono condizioni di modifica soggettiva, tale da consentire la sostituzione del concessionario, le ipotesi di seguito indicate:

- successione ex nunc di un soggetto diverso dal concessionario originario nella titolarità degli obblighi e dei diritti scaturenti da contratto di concessione;

- successione, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazione societarie comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, da parte di altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitative stabilita inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs n.50/2016, previa autorizzazione dell'Azienda concedente.

4) La revisione del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara è consentita, per fatti non imputabili al concessionario alle condizioni di cui all'art. 57.3 del Capitolato di gara.

In caso di mancato accordo sulla revisione del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori al netto degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Costituiscono fatti non imputabili al concessionario le cause di forza

maggiore relative ad eventi di seguito indicati tali da rendere impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e determinare la revisione del PEF relative agli eventi di seguito citati:

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione concedente o l'operatore economico;
- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni cliniche;
- fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve e ghiaccio;
- epidemie e contagi;
- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Azienda, al concessionario o a terzi affidatari di lavori e servizi oggetto del contratto;
- impossibilità, imprevista ed imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

ART. 18) RECESSO DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario non potrà recedere dal contratto prima che siano decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.
- 2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente punto, l'Azienda, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente articolo 13;
- 3) Ove, successivamente, il concessionario intenda recedere dalla presente

concessione, dovrà dare all'Azienda un preavviso di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 13 di un importo pari a due volte il canone annuo di concessione di cui al precedente art. 8.

4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il concessionario sarà tenuto all'immediata restituzione del bene senza poter vantare pretesa alcuna, a qualsiasi titolo.

Art. 19) SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 20) CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI LEGALITA'

1) Il concessionario, nell'espletamento della presente concessione, si impegna ad osservare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici messo a disposizione dall'Azienda unitamente alla documentazione di gara e a tenere un comportamento in linea con il Codice di Comportamento dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, disponibile sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali. L'inosservanza di detti principi costituirà grave inadempimento, in aggiunta alle condizioni di cui al precedente art. 16, tale da comportare la risoluzione del contratto.

Art. 21) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore, con l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata

del contratto, assume il ruolo di “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n° 679 del 27 aprile 2016

Nell'atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui l'appaltatore sarà destinatario nella sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ART. 22) EFFETTI DEL CONTRATTO

Gli effetti del presente contratto saranno vincolanti per i contraenti a partire dalla sottoscrizione.

ART. 23) SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il contratto verrà formalmente sottoscritto in una delle forme previste dalla legge.

Lo stesso è soggetto alla registrazione in caso di uso. In tal caso la spesa di registrazione è a carico della parte che la richiede.

Il Consorzio Blu Società Cooperativa sociale, è soggetto Onlus di diritto e pertanto esentata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle O.N.L.U.S." dal pagamento dell'imposta di bollo

ART. 24) DOMICILIO DELLE PARTI

Per effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 25) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse convengono che il Foro competente sia quello di Pisa.

ART. 26) RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il concessionario si obbliga a rimborsare le spese sostenute per le pubblicazioni di legge ai sensi del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016 e come previsto dal Disciplinare di gara, all' AZ. USL Toscana Nordovest, per un importo complessivo di euro

ART. 27) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio al Capitolato Speciale di Appalto, all'offerta tecnica presentata in sede di gara e alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale vigente oltre che al Codice Civile.

Tutto quanto sopra premesso, che le parti contraenti dichiarano di accettare, le stesse procedono alla sottoscrizione del presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per AZ. USL Toscana Nordovest Per CONSORZIO BLU

Direttore Acquisizione

Servizi socio-Sanitari

Il Legale Rappresentante

Dr. Franco Bensa

Sig.ra

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 27/01/2020 12:03:04

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038